



Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia

Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983.
Telefono 0365 31 161 – 162, www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

Protocollo numero 5801
li 29 giugno 2010

Ordinanza Sindacale

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il D.lgs.vo 151/2005, e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;;

ATTESO che il citato DM 8/4/2008 così come modificato dal DM 13/5/2009 ha stabilito all'art. 2 comma 7 che: "I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" e che, pertanto, a far data del 18/01/2010 i Centri Comunali di raccolta sono soggetti e si uniformano a tutte le norme e le disposizioni di cui al suddetto DM 8/4/2008.

PREMESSO che

1. con provvedimento n. 1431 del 20 novembre 1992 la Comunità Montana di Valle Sabbia ha assunto, a far data dal 1.1.1993, il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani gestito dal Consorzio Nettezza Urbana della Media Valle Sabbia per i Comuni di Lavenone, Barghe, Villanuova sul Clisi Casto, Mura, Odolo, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Pertica Alta, Pertica Bassa, Sabbio Chiese e Vestone;
2. con determinazione n. 1581 in data 28.6.1996 la Comunità Montana ha approvato la convenzione con la società Valgas S.p.a. per la gestione coordinata dei pubblici servizi a valenza ambientale nella Valle Sabbia, disciplinando tra gli altri, i servizi di igiene del suolo e dell'abitato costituiti dall'insieme dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi e dei materiali recuperabili, di trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, nonché di altre attività complementari;
3. il Comune di Villanuova sul Clisi con deliberazione n. 31 del 24.09.1996 ha aderito alla suddetta convenzione anche per il servizio di igiene del suolo e dell'abitato;
4. la convenzione con la società Valgas S.p.a. è stata aggiornata, dalla C.M.V.S, attraverso propria deliberazione n. 1645 del 26.11.1998 per modificare l'allegato B) relativo ai servizi di igiene del suolo e

dell'abitato mediante l'inserimento del servizio di raccolta differenziata e prevedendo una rinnovata scadenza del servizio, come sopra descritto, al 31.12.2008;

5. a far data dal 1.1.2007 Valgas S.p.a. ha ceduto ad Aprica s.r.l. il ramo d'azienda relativo ai servizi di igiene ambientale, comprendente tutte le attività afferenti la gestione dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 17.12.2009 con la quale si era approvata la proroga della convenzione in essere tra la Comunità Montana di Valle Sabbia e Aprica S.p.a.;

CONSIDERATO che il Comune di Villanuova sul Clisi ha realizzato provvisoriamente un centro Comunale di raccolta presso la zona di via Rossini, gestito da personale dipendente per quanto attiene la raccolta dei rifiuti differenziati e da Aprica S.p.a. per quanto attiene il trasporto e lo smaltimento degli stessi;

ATTESO che tale centro Comunale di raccolta di via Rossini è stato realizzato provvisoriamente, in quanto è allo studio la realizzazione di un centro di raccolta in altro sito come descritto nel PGT;

VALUTATO che con riferimento all'applicazione della nuova normativa di cui al DM 8/4/2008 e ss.mm.ii. il suddetto centro debba necessariamente ottenere l'espressa approvazione/autorizzazione prevista all'art. 2 del DM di conformità anche ai requisiti tecnici e gestionali previsti specificati all'allegato I del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.i.;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

CONSIDERATO che è necessario incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale, presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta e di idonea pavimentazione, ecc

DATO ATTO che il Centro Comunale di raccolta ha comunque una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

Considerato che, nelle more della progettazione e successiva realizzazione del un nuovo centro di raccolta, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, il Comune di Villanuova sul Clisi deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 per consentire la prosecuzione delle attività dell'esistente centro comunale al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATA quindi la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale;

Considerato:

che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 191 ex d.lgs. n.152/2006, è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del nuovo centro di raccolta;

che nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;

che la predetta chiusura del Centro di Raccolta determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi o alla commistione dei rifiuti anche pericolosi;

che oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto Centro;

che al di là dell'immediata impossibilità organizzativa, oltre che logistica, e dell'insostenibile aggravio economico che da ciò deriverebbe, non sussiste allo stato altro possibile sito di conferimento dei rifiuti in questione;

che come evidenziato dalla dottrina: ancorché denominati (ex post) Centri di raccolta, tali insediamenti sono strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti (urbani e assimilati), "a partire" dalle quali il gestore del pubblico servizio effettuerà poi la raccolta (differenziata) delle frazioni recuperabili e di quelle da avviare al separato smaltimento per motivi di tutela igienico – sanitaria" (A. Muratori – Ambiente & Sviluppo n. 7/2008, p.624);

che, come ancora osservato in dottrina, "risultano tutto sommato inconsistenti i tentativi di dimostrare la differenza concettuale – in termini giuridicamente rilevanti – tra una diffusione di cassonetti, campane, contenitori vari lungo la viabilità cittadina, (talora anche accostati in isole elementari), pacificamente ammessa senza autorizzazione alcuna, e la loro concentrazione, con dimensioni maggiorate, in punti discreti, ed appositamente allestiti, della compagine urbana" (op. cit.);

che in forza delle considerazioni che precedono si appalesa senza dubbio preferibile, da un punto di vista igienico – sanitario ed ambientale mantenere in attività l'attuale centro di raccolta sita nella zona di via Rossini in luogo dell'ipotetica eventuale creazione di numerose isole elementari, peraltro difficilmente realizzabili e gestibili anche per ragioni logistiche, in quanto detto Centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise regole di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;

Considerato INOLTRE:

che Aprica S.p.a. gestisce la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché le attività di nettezza urbana nel Comune di Villanuova sul Clisi e nell'ambito della attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato che prevede, come parte rilevante e sostanziale, anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso la ricicleria – Centro Comunale di

raccolta posta nella zona di via Rossini

che l'area attrezzata è pertanto attualmente parte integrante e imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;

che l'esercizio di tale Centro Comunale di raccolta è ritenuto da codesta Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l'altro sono certamente riconducibili come servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;

Considerato altresì che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta posto nella zona di via Rossini per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 d.lgs.vo n.152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

VISTO il nulla-osta del Comune di Vobarno che con prot.n.2010 del 29.03.2010 acconsente il conferimento dei rifiuti domestici pericolosi classificati come olii vegetali esausti e batterie – accumulatori al piombo

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della succitata ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 8 aprile 2008 e [ss.mm.ii.](#), tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro di Raccolta sino al termine della realizzazione del centro di raccolta;

Visto l'art. 198 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 181 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";

Visto l'art. 192 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che "l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Visti gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

Visti il D.Lgs.vo 16/01/2008 n. 4, che modifica ed integra il D.Lgs.vo n. 152/2006 e ;il D.Lgs.vo 151/2005 e [ss.mm.ii](#) che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 (ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi);

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ce ss.mm.ii. che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

RITENUTO di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta Comunale consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico - ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

IL SINDACO

con i poteri di cui l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. che conferisce al sindaco, qualora si verificano condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque nelle more del rilascio e ottenimento dell'approvazione da parte del Comune ai sensi del citato DM 8/4/2008 e della realizzazione delle predette opere di adeguamento tecnico-gestionale e degli adeguamenti regolamentari e gestionali conseguenti:

1. la prosecuzione delle attività del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE (ricicleria) posto nella zona di via Rossini per mesi sei a far tempo dalla data odierna, secondo le modalità a tutt'oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs.vo n. 152/2006;

2. di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro Comunale di Raccolta medesimo in conformità a quanto previsto dalla convenzione di servizio in essere. stipulata fra l'Amministrazione Comunale di Villanuova sul Clisi e Aprica S.p.a;

3. di trasmettere la presente ordinanza ad Aprica S.p.a. per gli adempimenti conseguenti e connessi;

COMUNICA

1. che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni d'ultimo di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

2. che la presente resterà pubblicata per giorni 30 dell'ALBO PRETORIO e sul sito www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it.

Dalla sede municipale di Via Chiesa 14,

Il Sindaco
(Professor Ermanno Comincioli)